

# FINANZIARIA 2025 – NUOVA IRPEF

## NUOVI SCAGLIONI / ALIQUOTE / DETRAZIONI IRPEF - Art. 1, comma 2

Sono confermati gli interventi sulle disposizioni del TUIR per stabilizzare la rimodulazione, già prevista per il 2024, degli scaglioni di reddito e le relative aliquote IRPEF nonché della misura delle detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente.

### SCAGLIONI E ALIQUOTE IRPEF

Con la riscrittura dell'art. 11, comma 1, TUIR, gli scaglioni di reddito e le relative aliquote IRPEF risultano così fissate.

| Scaglioni di reddito e aliquote |       |                                |     |
|---------------------------------|-------|--------------------------------|-----|
| Per il 2022 e 2023              |       | Per il 2024 e dal 2025         |     |
| Fino a € 15.000                 | 23%   | Fino a € 28.000                | 23% |
| Oltre € 15.000 fino a € 28.000  | € 25% |                                |     |
| Oltre € 28.000 fino a € 50.000  | 35%   | Oltre € 28.000 fino a € 50.000 | 35% |
| Oltre € 50.000                  | 43%   | Oltre € 50.000                 | 43% |

### DETRAZIONI LAVORO DIPENDENTE

Le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, di cui all'art. 13, comma 1, TUIR, risultano fissate nelle seguenti misure.

| Detrazioni lavoro dipendente           |                                                                                                                                 |                        |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Per il 2022 e 2023                     |                                                                                                                                 | Per il 2024 e dal 2025 |
| Reddito                                | Detrazione (*)                                                                                                                  | Detrazione (*)         |
| Non superiore a € 15.000               | € 1.880                                                                                                                         | € 1.955                |
|                                        | La detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 690 / € 1.380 per i rapporti di lavoro a tempo determinato. |                        |
| Superiore a € 15.000 ma non a € 28.000 | € 1.910 + € 1.190 x [(28.000 - reddito complessivo) / 13.000]                                                                   |                        |
| Superiore a € 28.000 ma non a € 50.000 | € 1.910 x [(50.000 - reddito complessivo) / 22.000]                                                                             |                        |

(\*) Se il reddito complessivo è superiore a € 25.000 ma non a € 35.000, la detrazione è aumentata di € 65.

### SOMMA INTEGRATIVA - Art. 1, commi 3, 4, 5 e 9

Con riferimento al trattamento integrativo di cui all'art. 1, comma 1, DL n. 3/2020, c.d. “Bonus IRPEF”, riconosciuto nella misura di € 1.200 per i soggetti con reddito complessivo fino a € 15.000, il Legislatore conferma la stabilizzazione a regime della condizione prevista per il 2024 dall'art. 1,

comma 3, D. Lgs. n. 216/2023, prevedendo che il beneficio è riconosciuto quando “l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49 ... e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) ... sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico, diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno”.

Inoltre, a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi quelli da pensione di cui alla lett. a del comma 2 dell'art. 49, TUIR) con reddito complessivo non superiore a € 20.000 è confermato il riconoscimento di una somma che non concorre alla formazione del reddito, pari all'importo risultante applicando al reddito di lavoro dipendente le seguenti percentuali.

| <b>Somma integrativa</b><br>(se reddito complessivo non superiore a € 20.000) |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Reddito di lavoro dipendente</b>                                           | <b>% del reddito di lavoro dipendente (*)</b> |
| Fino a € 8.500                                                                | 7,1%                                          |
| Oltre € 8.500 fino a € 15.000                                                 | 5,3%                                          |
| Oltre € 15.000 e fino a € 20.000                                              | 4,8%                                          |

(\*) Per individuare la percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente va rapportato all'intero anno.

Il comma 9 dell'art. 1 in esame specifica che:

- la quota di reddito esente dei c.d. “impatriati” (di cui agli artt. 44, DL n. 78/2010, 16, D. Lgs. n. 147/2015 e 5, D. Lgs. n. 209/2023) concorre all'ammontare sia del reddito complessivo che del reddito di lavoro dipendente;
- il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze.

#### **ULTERIORE DETRAZIONE IRPEF- Art. 1, comma 6 e 9**

A favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi quelli da pensione di cui alla lett. a del comma 2 dell'art. 49, TUIR), con reddito complessivo superiore a € 20.000 ma non superiore a €40.000, è confermato il riconoscimento di una ulteriore detrazione dall'IRPEF lorda, rapportata al periodo di lavoro, di ammontare variabile in base al reddito complessivo, come di seguito riportato.

| <b>Ulteriore detrazione IRPEF</b><br>(se reddito complessivo superiore a € 20.000 ma non a € 40.000) |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Reddito complessivo</b>                                                                           | <b>Ulteriore detrazione (*)</b>                                  |
| Oltre € 20.000 fino a € 32.000                                                                       | € 1.000                                                          |
| Oltre € 32.000 fino a € 40.000                                                                       | $€ 1.000 \times [(40.000 - \text{reddito complessivo}) / 8.000]$ |

(\*) Da rapportare al periodo di lavoro.

Il comma 9 dell'art. 1 in esame specifica che:

- la quota di reddito esente dei c.d. “impatriati” (di cui agli artt. 44, DL n. 78/2010, 16, D. Lgs. n. 147/2015 e 5, D. Lgs. n. 209/2023) concorre all'ammontare sia del reddito complessivo che del reddito di lavoro dipendente;
- il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze.

#### **RIORDINO DETRAZIONI IRPEF- Art. 1, commi 10, 11, 13 e 229**

È confermata l'introduzione del nuovo art. 16-ter, TUIR, con il quale sono apportate modifiche:

- alla detraibilità degli oneri / spese in presenza di redditi superiori a € 75.000;
- alle detrazioni previste per i figli a carico.

## IMPORTO MASSIMO ONERI / SPESE DETRAIBILI

Ferme restando le limitazioni previste dalle specifiche disposizioni relative ai diversi tipi di spesa / onere, i contribuenti con reddito complessivo superiore a € 75.000 possono detrarre dall'IRPEF lorda oneri e spese per un ammontare complessivo non superiore ad un limite variabile in base all'ammontare del reddito e alla presenza o meno di figli fiscalmente a carico.

In particolare, il già menzionato limite va così determinato:

|                                                |   |                                                         |   |                                                              |
|------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------|
| Ammontare massimo oneri / spese detraibili (*) | ➡ | Importo base (variabile in base al reddito complessivo) | ➡ | Coefficiente (variabile in base al numero di figli a carico) |
|------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------|

(\*) Per gli oneri detraibili in più rate / annualità rileva la rata di competenza dell'anno.

A tal fine, l'importo base ed il coefficiente da applicare sono fissati nelle seguenti misure.

| Reddito complessivo (*)                                                    | Importo base | Numero figli fiscalmente a carico     | Coefficiente |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|
|                                                                            |              | 0                                     | 0,50         |
| Oltre € 75.000 fino a € 100.000                                            | € 14.000     | 1                                     | 0,70         |
| Oltre € 100.000                                                            | € 8.000      | 2                                     | 0,85         |
| (*) Al netto del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze. |              | 3 o più<br>o almeno 1 figlio disabile | 1            |

Da quanto sopra deriva, pertanto, che i limiti delle spese / oneri detraibili sono così individuati.

| Reddito complessivo                | Numero figli fiscalmente a carico | Importo massimo spesa / onere detraibile |          |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------|
| Oltre € 75.000<br>fino a € 100.000 | 0                                 | 14.000 x 0,50                            | € 7.000  |
|                                    | 1                                 | 14.000 x 0,70                            | € 9.800  |
|                                    | 2                                 | 14.000 x 0,85                            | € 11.900 |
|                                    | 3 o più / disabile                | 14.000 x 1                               | € 14.000 |
| Oltre € 100.000                    | 0                                 | 8.000 x 0,50                             | € 4.000  |
|                                    | 1                                 | 8.000 x 0,70                             | € 5.600  |
|                                    | 2                                 | 8.000 x 0,85                             | € 6.800  |
|                                    | 3 o più / disabile                | 8.000 x 1                                | € 8.000  |

Spese / oneri detraibili escluse

È confermato che non concorrono all'ammontare massimo di spesa / onere detraibile nel rispetto del nuovo limite in esame:

- le spese sanitarie, detraibili ex art. 15, comma 1, lett. c), TUIR;
- le spese investite in start-up innovative, detraibili ex artt. 29 e 29-bis, DL n. 179/2012;
- le spese investite in PMI innovative, detraibili ex art. 4, commi 9 e 9-ter, DL n. 3/2015;
- gli interessi passivi / oneri accessori / quote di rivalutazione relativi a mutui agrari e mutui ipotecari per l'acquisto / costruzione dell'abitazione principale contratti fino al 31.12.2024;
- i premi di assicurazione, detraibili ex art. 15, comma 1, lett. f) e f-bis), TUIR, relativi a contratti stipulati fino al 31.12.2024. Trattasi dei premi per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte / non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana /

invalidità permanente non inferiore al 5%, ovvero il rischio di eventi calamitosi per un'unità immobiliare ad uso abitativo;

- **le rate delle spese per interventi di recupero edilizio** di cui all'art. 16-bis, TUIR o altre disposizioni normative, **sostenute fino al 31.12.2024.**

### **DETRAZIONE SPESE DI ISTRUZIONE - comma 13**

In sede di approvazione è stata modificata la lett. e-bis) del citato art. 15, con l'aumento da € 800 a € 1.000 dell'importo massimo delle spese di istruzione detraibili, relative alla frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.

### **DETRAZIONI FIGLI A CARICO**

Come noto, a decorrere dall'1.3.2022, la detrazione IRPEF per i figli a carico di cui all'art. 12, comma 1, lett. c), TUIR è riconosciuta per i figli di età pari o superiore a 21 anni, in considerazione del fatto che fino a tale età è possibile fruire dell'Assegno Unico erogato dall'INPS.

NB - È confermata l'integrazione della citata lett. c) in base alla quale, ora, la detrazione per figli a carico (le cui modalità di calcolo e imputazione non subiscono modifiche):

- è riconosciuta per i figli "di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata" ai sensi dell'art. 3, Legge n. 104/92;
- non spetta ai contribuenti che non sono cittadini italiani / UE / SEE per i familiari residenti all'estero.

Rispetto al passato, pertanto, l'ambito di applicazione della detrazione per i figli a carico viene ridotta, in quanto:

- oltre alla soglia reddituale (€ 4.000 fino a 24 anni / € 2.840,51 successivamente) assume rilevanza anche il limite dell'età (massimo 30 anni), che non opera solo con riferimento ai figli disabili;
- i contribuenti non italiani / UE / SEE non possono più fruire delle detrazioni per i familiari a carico se questi ultimi risiedono all'estero.

Va inoltre segnalato che in base alla nuova formulazione della citata lett. c), la detrazione per figli a carico (nel rispetto dei limiti ordinariamente previsti) può ora essere fruita anche con riferimento ai "figli conviventi del coniuge deceduto".

### **DETRAZIONI "ALTRI FAMILIARI" A CARICO**

È confermata la riscrittura dell'art. 12, comma 1, lett. d), TUIR, a seguito della quale la detrazione di € 750 prevista per gli "altri familiari" a carico è riconosciuta soltanto per ciascun ascendente convivente con il contribuente.

L'ambito di applicazione della detrazione è pertanto circoscritto ad una cerchia di familiari più ristretta (i soli ascendenti) rispetto al passato; la precedente formulazione prevedeva la fruizione di tale detrazione per ogni altra persona indicata nell'art. 433, C.c. convivente con il contribuente o che percepisce assegni alimentari non risultanti da Provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.